



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

#### DETERMINAZIONE

N. 40 DEL 05-07-2019

N. 107 del Registro Generale

**Oggetto: SISMA DEL 24.08.2016 E SUCC. - O.C.N. 56/2018 - SECONDO PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE: "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI VALLO DI NERA". RIMODULAZIONE DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI CUI AL REP.N.240 DEL 30/11/2017 PER SOPRAGGIUNTE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**Vista** la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

**Visto** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;

**Visto**, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

**Visto** il D.L. n.189 art.15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**Visto** il Decreto n.40 del 25/06/2018 con il quale il Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione ha delegato tra i soggetti attuatori, il Comune di Vallo di Nera, allo svolgimento di

tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi finanziati con le O.C. n.ri 33/2017, 37/2017 e 56/2018;

**Vista** l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione."

**Visto** in particolare l'art. 4 comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018 che prevede: *"Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere **anche mediante il conferimento di appositi incarichi**: a) per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza. ..."*

**Premesso:**

- che in seguito agli eventi sismici del 24/08/2016 e in particolare in seguito alla forte scossa del 30/10/2016, il Palazzo Comunale, sito in Piazza G. Marconi, Fraz. Piedipaterno nel Comune di Vallo di Nera, è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n.46 del 31/10/2016;

- che con nota di questa amministrazione prot. n. 1752 del 28/04/2017 veniva inoltrata scheda per il rilievo del danno alle OO. PP. in cui si faceva richiesta di un finanziamento pari ad € 566.800,00 per il ripristino della funzionalità del Palazzo Comunale, sito in Piazza G. Marconi, in loc. Piedipaterno, danneggiato dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi;

- che con nota pervenuta a questo ente prot. n. 3541 del 19/09/2017 l'Ufficio Speciale Ricostruzione, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Commissario di Governo n.37 del 08/09/2017, comunicava l'approvazione del primo programma delle OO.PP. danneggiate dagli eventi sismici;

- che nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016", approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n.37 del 08/09/2017, nell' allegato 1, era ricompreso anche il "Palazzo Comunale" sito nel Comune di Vallo di Nera, finanziato con un importo pari a € 234.000,00;

- che l'Ufficio Speciale Ricostruzione, con la stessa nota sopra riportata - prot. n. 3541 del 19/09/2017 - chiedeva a questo Ente, in qualità di Ente proprietario del Palazzo Comunale, in ragione della necessità di procedere all'immediato avvio degli interventi, di manifestare la volontà di provvedere all'elaborazione dei progetti anche tramite il ricorso al conferimento di incarichi esterni e che l'importo indicato nell'allegato era da intendersi come importo massimo concedibile per i lavori di riparazione e ripristino del bene;

- che il Sindaco del Comune di Vallo di Nera con nota prot.3634 del 25/09/2017 comunicava la volontà di procedere direttamente all'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo per i "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera - intervento relativo al Palazzo Comunale sito in Piazza G. Marconi, loc. Piedipaterno" mediante conferimento di incarico esterno ai sensi del D.L. 189/2016 e s.m.i. art. 2 comma 2-bis e dell'Ordinanza del Commissario di Governo n.33 del 12/07/2017;

- che con la stessa nota, il Sindaco del Comune di Vallo di Nera, nell'evidenziare che la scheda di rilievo del danno del Palazzo Comunale, trasmessa da questo ente in data 28/04/2017, riportava una stima complessiva dell'intervento pari ad € 556.800,00 mentre il finanziamento approvato era pari a € 234.000,00, chiedeva, una revisione dell'importo stimato e stanziato per il ripristino dello stato di agibilità dell'immobile, facendo rilevare che il finanziamento accordato "...non appare adeguato soprattutto in considerazione del quadro fessurativo dell'immobile, che lascia presagire possibili criticità a livello di fondazioni, le quali, andranno verificate attraverso specifiche indagini per poi intervenire a livello strutturale...";

- che, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 55 del 03/11/2017, veniva indetta una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ai sensi del D.L. 189/2016 e s.m.i. art. 2 comma 2-bis e dell'Ordinanza del Commissario di Governo n.33 del 12/07/2017, relativamente al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per i "Lavori di ripristino, con miglioramento sismico, della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al Palazzo Comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel Primo Programma delle Opere Pubbliche danneggiate, approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017";

- che a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N.61 del 22/11/2017, veniva aggiudicato allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), nella persona dell'Arch. Giovanni Bianconi, il servizio di "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al Palazzo Comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate approvato con ordinanza del commissario di governo n.37 del 08/09/2017", per un importo complessivo pari ad una percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto esecutivo del 54% applicato alla percentuale offerta del 6,23%, oltre IVA e cassa come per legge;

- che con Determinazione n. 63 del 29/11/2017 veniva predisposto il relativo l'impegno di Spesa e lo schema di convenzione con il professionista aggiudicatario;

- che in data 30/11/2017 veniva sottoscritta la convenzione tra il Comune di Vallo di Nera ed il progettista per il *servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per "i lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al palazzo comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate, approvato con ordinanza del commissario n.37 del 08/09/2017;*

- che con nota prot. 4830 del 4/12/2017 inviata a questo Ente, dall'U.S.R. Umbria comunicava che a seguito dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, con l'art. 2-bis venivano introdotte una serie di misure volte ad accelerare la ricostruzione;

- che la lettera e) del comma 9 di modifica all'art. 14 del D.L. 189/16, consente al Commissario – in sede di approvazione dei piani di cui al comma 2, dell'art. 14, ovvero con apposito provvedimento - di individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione di tali interventi a cura dei soggetti attuatori (di cui all'articolo 15, comma 1, del D.L. 189/16, su cui interviene l'articolo in esame), è prevista, fino alla scadenza della gestione commissariale, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea, una

procedura accelerata consistente in una procedura negoziata senza bando sulla base del progetto definitivo;

- che quanto sopra si applica anche al programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 37 del 08/09/2017;

- che in ragione della necessità di completare l'iter dei procedimenti degli interventi stessi e alla luce della nuova normativa, l'U.S.R. Umbria chiedeva agli Enti proprietari di voler confermare o meno la volontà di essere soggetti attuatori, entro e non oltre il 07/12/2017;

- che con nota prot. 4885 del 06/12/2017, il Sindaco del Comune di Vallo di Nera comunicava all'U.S.R. Umbria, in ragione della necessità di completare l'iter dei procedimenti degli interventi in essere e alla luce della nuova normativa, di confermare quanto già comunicato nella precedente corrispondenza di cui al prot.3634 del 25/09/2017;

- che con nota n.5101 del 19/12/2017, lo Studio Tecnico COOPERSTUDIO s.c., di Foligno (PG), rimetteva a questo una relazione dalla quale si evince la necessità di effettuare uno studio di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto di intervento, da considerarsi propedeutico alle attività di progettazione degli interventi di miglioramento sismico e che, già da una prima fase di studio effettuata, era possibile stimare insufficiente l'importo del contributo concesso per il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza dell'edificio. In particolare, rilevava il professionista che “ ... *l'indice di rischio Sismico ( IRS) dell'edificio allo stato attuale che deriva dallo studio di vulnerabilità sismica, insieme al livello di miglioramento sismico che l'Amministrazione proprietaria dell'immobile deve definire ( si ritiene che non potrà essere minore di quello richiesto per le abitazioni private, ovvero pari al 60% dell'adeguamento sismico ), saranno i parametri alla base delle scelte progettuali per individuare gli interventi più adeguati in termini di efficacia e di costo complessivo ...*”.

- che con nota del Sindaco del Comune di Vallo di Nera prot. n. 5168 del 22/12/2017 trasmessa al Vice Commissario Catuscia Marini e al Responsabile del Servizio di Protezione Civile Regionale Arch. Alfiero Moretti, veniva inoltrata, la sopra citata relazione del progettista e, sottolineando la pertinenza delle osservazioni in essa riportate, rimarcando la strategicità dell'edificio, veniva richiesta una proroga per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento in oggetto e un'integrazione del contributo economico riconosciuto;

- che con l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 56 del 10/05/2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” veniva ricompreso anche il miglioramento sismico del Palazzo Comunale per un importo complessivo di €. 556.000,00; in sostituzione dell'intervento precedentemente inserito nell'O.C. n.37;

- che con nota prot. n. 3473 del 01/10/2018 l'U.S.R. Umbria, in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0007013 del 23/05/2018, recante *Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica*, inoltrava comunicazione in merito alla necessità, da parte dei soggetti attuatori, di procedere alla presentazione degli studi di prefattibilità e di verifica della Congruità dell'Importo Richiesto (C.IR.) per ciascuna opera finanziata;

- che il Comune di Vallo di Nera procedeva con personale interno, alla redazione della “ Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.) relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera, con la quale veniva stimato un importo complessivo, per la realizzazione degli interventi, pari a €. 656.741,25.
- che l'aumento dell'importo previsto rispetto a quanto finanziato con O. C. n. 56 del 10/05/2018 era dovuto alla caratterizzazione dell'edificio come:
  - Edificio Essenziale (ai sensi dell'art.14 comma 3 bis-1 del D.Lgs. 189/2016
  - Edificio Pubblico di interesse strategico - di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato in G.U. n.252 del 29 ottobre 2003
  - Edificio soggetto ad Adeguamento Sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, poiché di interesse strategico in quanto sede di C.O.C. da attivarsi in caso di emergenza e non catalogabile come Bene Culturale);
- che con note prot. n.61 e n.63 del 09/01/2019, questo ente trasmetteva all'U.S.R. Umbria la “ Verifica di Congruità dell'Importo richiesto (C.I.R.) relativa al Palazzo Comunale di Vallo di Nera;
- che con nota prot. n. 681 del 15/02/2019 l'U.S.R. Umbria autorizzava il Comune di Vallo di Nera a procedere all' affidamento degli incarichi di progettazione relativi a:
  - Palazzo Comunale
  - Palestra della scuola Media Statale
  - Strada del Cimitero di Meggiano

**Dato atto:**

- che l'aumento dell'importo del finanziamento da quello stabilito dall'O.C. n.37 del 08/09/2017 pari a € 234.000,00 a quello previsto dalla O.C. n.56 del 10/05/2018 pari a €. 556.000,00 fino alla successiva rimodulazione a seguito di Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto pari a €. 656.741,25, non era previsto né prevedibile da questa amministrazione al momento dell'affidamento dell'incarico, nonostante le reiterate richieste di integrazione al finanziamento, in quanto derivante da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, così come la sopravvenienza e la modifica di nuove disposizioni legislative o regolamentari;
- che l'art.3 comma 3 dell'O. C. n.56 del 10/05/2018 prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi di cui ai commi 1 e 2 per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge. In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2;
- che il Comune di Vallo di Nera, stante l'urgenza di provvedere, anche in considerazione del trasferimento degli uffici comunali presso una sede provvisoria, causa di notevole disagio per l'Ente, ha ritenuto di aderire alla predetta procedura accelerata;
- che in base a quanto previsto agli articoli 3 e 4 della O.C. 56 del 10/05/2018, in considerazione delle nuove disposizioni in vigore, occorre rimodulare le prestazioni dei servizi di ingegneria e architettura, necessarie al fine di poter appaltare i lavori;
- che il personale dell'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera risulta impegnato in altre mansioni di carattere tecnico e amministrativo e conseguentemente si rende necessario ricorrere all'ausilio di un professionista tecnico specializzato esterno alla Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui sopra;

**Considerato:**

- che in data 30/11/2017 con numero di repertorio. n.240, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata richiamata in premessa, veniva stipulata apposita convenzione con lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), nella persona dell'Arch. Giovanni Bianconi, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi inserito nel primo programma delle opere pubbliche di cui alla O.C. n.37 del 08/09/2017;

- che il lavoro dello studio tecnico COOPERSTUDIO s.c. è stato propedeutico al riconoscimento dell'inadeguatezza del finanziamento concesso rispetto agli obiettivi di legge, come si evince dalla nota, redatta dal tecnico, di cui al prot. n.5101 del 19.12.2017 e richiamata in premessa;

- che lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), aggiudicatario dell'incarico con det. n. 61 del 22/11/2017, ha offerto ad una percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori del progetto esecutivo del 54% applicato alla percentuale offerta del 6,23%, oltre IVA e cassa come per legge;

- che per quanto riguarda gli incarichi professionali per i servizi di architettura ed ingegneria, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza del Commissario Straordinario n.46 del 10.01.2018, sono stati abrogati gli art. 4 e 5 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 33, del 17 luglio 2017, in cui veniva fissato come corrispettivo professionale il tetto massimo del 12% per servizi tecnici, calcolato sull'importo dei lavori e che, pertanto, da tale data, il corrispettivo per le prestazioni professionali va calcolato, come previsto dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i, sulla base del D.M. 17/06/2016;

- che l'offerta dell'aggiudicatario in seguito dell'espletamento della procedura negoziata richiamata in premessa, corrisponde, calcolata come ribasso sulle prestazioni poste a base d'asta, al 48,083% e che tale ribasso risulta vantaggioso per questa amministrazione in considerazione anche del curriculum professionale dello studio tecnico COOPERSTUDIO s.c.;

- che l'importo a base d'asta dell'incarico da affidare, per la redazione del progetto di fattibilità economica, del progetto definitivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, sulla base di un importo presunto dei lavori pari a € 450.000,00, corrisponde a € 39.921,01, oltre IVA e Cassa previdenziale, ed è, pertanto, inferiore a quello di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che in base all'art. 31, comma 8, e all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 /2016, gli incarichi di importo inferiore a € 40.000 possono essere affidati in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- che in base all' art. 2, comma 2-bis del D.L. N.189 del 2016 così come modificato dall'art. 23 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, "l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici (...) per importi fino a 40.000 euro avviene per affidamento diretto";

- che l'annullamento della prima procedura avviata a seguito dell'approvazione del "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016", approvato con Ordinanza del Commissario di Governo n.37 del 08/09/2017, comporterebbe ritardi e aggravii di spesa per l'amministrazione che si vedrebbe

obbligata a liquidare i professionisti per quanto fin qui svolto e ad indire una nuova procedura di gara con conseguente allungamento ulteriore della tempistica di acquisizione del progetto esecutivo e di avvio dei lavori;

- che lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), si è dichiarato disponibile, con nota protocollo n. 1478 del 17/04/2019, ad applicare il medesimo ribasso percentuale ad un eventuale estensione dell'incarico calcolato sull'importo lavori sulla base del DM 17/06/2016 e che gli emolumenti già previsti nel contratto in essere andranno ricompresi in quest'ultimo;

- che la definizione del progetto e il relativo affidamento dei lavori ad impresa qualificata assumono carattere d'urgenza in considerazione della natura strategica dell'edificio, del perdurare dello stato di emergenza da cui - art. 1, commi 988, lett. b della Legge. 145 del 30 dicembre 2018 e, non ultimo, in considerazione del disagio conseguente al trasferimento degli uffici comunali in un piccolo immobile, temporaneamente adibito a sede municipale, che mal si adatta alle esigenze dell'Ente;

#### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione Italiana, che impone alla Pubblica Amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.

- il principio di conservazione degli atti giuridici, con particolare riferimento agli atti amministrativi, e del divieto di aggravamento dei procedimenti, in virtù dei quali, per economia dei mezzi giuridici, si tende ad evitare che un atto amministrativo resti privo di effetti e venga rinnovato, laddove non sia colpito da vizi essenziali di nullità;

#### **Visto:**

- l'art. 106 del D. Lgs 50/2016 – Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia e in particolare:
  - **comma 1 lett b)** - per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
    - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
    - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
  - **comma 1 lett c)** - ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
    - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
    - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

**Visto :**

- che ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs.267/2000 il Dirigente deve redigere l'apposita determina a contrarre;

- che l'art.192 del D.Lgs.267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- che la convenzione stipulata in data 30/11/2017 n. rep. 240 con lo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c. aveva per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i "lavori di ripristino con miglioramento sismico della sede municipale del Comune di Vallo di Nera, intervento relativo al palazzo comunale interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi, inserito nel primo programma delle opere pubbliche danneggiate, approvato con ordinanza del commissario n.37 del 08/09/2017";

- che, considerate le sopraggiunte modifiche legislative e regolamentari richiamate in premessa, l'incarico da affidare avrà per oggetto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l' Adeguamento sismico della sede Municipale del Comune di Vallo di Nera, danneggiata dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi inserito nel Secondo Piano delle Opere Pubbliche di cui alla O. C. n. 56 del 10/05/2018;

**Visto:**

- la procedura negoziata già espletata, svolta ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) e art. 2 e 2 bis del D. Lgs 189/2016;

- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi; - lo schema di contratto.

**Vista** la Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;

**Vista** la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

**Visto** il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

**Dato atto** che all'onere presunto per il servizio in oggetto, pari ad Euro 39.921,01 a cui applicare il ribasso offerto e al netto di IVA e Cassa Previdenziale, si può far fronte con le risorse Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice



Commissario aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni;

**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.189/2016 recante <<Controllo dell'ANAC sulle procedure del commissario straordinario>>, per gli interventi di cui all'art.14, si applica l'art.30 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

**Ritenuto** quindi ricorrere i presupposti legislativi e l'opportunità di affidare i servizi di progettazione de quo con le modalità sopra esposte;

**Dato atto che, diversamente:**

- il Comune di Vallo di Nera dovrebbe liquidare allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c. il compenso di cui alla convenzione n. rep 240 del 30/11/2017, per un servizio di progettazione che alla luce delle nuove norme regolamentari e di legge sarebbe riutilizzabile solo in piccola parte rispetto ai fini di legge che prevedono l'adeguamento sismico della sede comunale;
- che, tale compenso, andrebbe a gravare sul bilancio comunale;
- che l'avvio di una nuova procedura negoziata di affidamento, comporterebbe un allungamento dei tempi per il ripristino del Palazzo Comunale e sarebbe causa di ulteriore disagio e per l'Ente che, come richiamato in premessa, è trasferito in sede provvisoria a seguito degli eventi sismici;
- che tutto ciò comporterebbe per l'ente, ulteriore dispendio di mezzi considerato anche il perdurare dello stato di emergenza da cui - art. 1, commi 988, lett. b della Legge. 145 del 30 dicembre 2018;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica  
D E T E R M I N A**

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di dare atto** che per le modifiche normative, intercorse successivamente alla stipula del contratto originario e richiamate in premessa, così come per effetto della rimodulazione dell'importo finanziato dall'O.C. 56 del 10/05/2018 appare ragionevole procedere alla estensione dell'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. N.189 del 2016 così come modificato dall'art. 23 comma 1 lettera a) del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 coordinato con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, al fine di non incorrere in aggravii di costi e tempi procedurali per la Pubblica Amministrazione, tenuto conto della strategicità dell'edificio in oggetto e il carattere d'urgenza che assumono i lavori di ripristino della sede comunale a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi;
- 3) **di estendere**, per effetto delle suesposte motivazioni di fatto e di diritto, l'incarico già conferito con det. N. 61 del 22/11/2017 e rimodulare le prestazioni previste nella convenzione stipulata in data 30/11/2017 n. rep. 240, allo studio tecnico COOPERSTUDIO s.c., con sede in Via Col di Lana n. 3G – 06034 Foligno (PG), secondo le modifiche normative intervenute e richiamate in premessa, ricalcolando l'importo del servizio in base al D.M.17/06/2016, tenuto conto delle modificazioni apportate dall'O.C. 46/2018 e applicando all'importo così definito il ribasso offerto dal professionista pari al 48,083%;
- 4) **di approvare** il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi rimodulati sulla base dell'estensione

dell'incarico in oggetto e lo schema di convenzione con apportate le integrazioni sulla base dei presupposti citati in premessa;

- 5) **di dare atto** che all'onere per il servizio in oggetto, pari a stimati Euro 20.328,82, desunto da Euro 39.156,39 meno Euro 18.827,56 (ribasso offerto del 48,083%) e al netto di IVA e Cassa previdenziale, si può far fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate con l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 56 del 10/05/2018 destinate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice Commissario aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni;
- 6) **di impegnare** la somma di €.17.293,21 al Cap. 2508 "sisma del 24/08/2016 e successivi – ristrutturazione sede municipale" cod. 01.05-2.02.01.09.001, del bilancio 2019-2021 anno di competenza 2019;
- 7) **di dare atto** che L'Arch. Giorgio Gentili, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex art.31 e 111, comma 2 , del Codice;
- 8) **di dichiarare** che, relativamente al Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
- 9) **di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b;
- 10) **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 05-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 02-08-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 02-08-2019

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 02-08-2019

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio